

DELIBERA N. 454/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIAN
BROADCASTING S.R.L.S. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO SU
SATELLITE RECANTE IL MARCHIO “LIFE TV NETWORK”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE E LA DISTRIBUZIONE
VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI ADOTTATO CON LA DELIBERA
N. 127/00/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 103, comma 1;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS, del 18 marzo 2020, recante “*Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell’Autorità nel periodo di emergenza Covid-19*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’articolo 37;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito, Tusmar);

VISTO l’articolo 3, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è stabilito che “*La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Autorità (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), sulla base delle norme del medesimo Regolamento*”;

VISTO l’atto della Direzione Infrastrutture e Servizi di Media di questa Autorità, CONT. N. 1/20/DIS in data 2 aprile 2020, notificato in pari data, recante “*Contestazione nei confronti della Italian Broadcasting S.r.l.s. (servizio di media audiovisivo su satellite recante il marchio “Life TV Network”) per la violazione dell’articolo 3, comma 1, del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi adottato con la delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione Contenuti Audiovisivi (DCA) nell’ambito del monitoraggio d’ufficio finalizzato all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità, avuto specifico riguardo all’ottemperanza ai propri provvedimenti, ha esaminato l’intera giornata di programmazione del 17 marzo 2020, e alcune fasce orarie del 18 marzo 2020, del servizio di media audiovisivo “*Life TV Network*” (in onda sul canale 880 della piattaforma satellitare SKY - Satellite Eutelsat Hotbird 13), esercito dalla società Italian Broadcasting S.r.l.s., con sede legale in Roma, Via dei Santi Apostoli n. 20.

La Direzione Infrastrutture e Servizi di Media (DIS), ha altresì verificato che non risulta rilasciato alcun titolo autorizzatorio per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo per il canale/programma e/o marchio denominato “*Life TV Network*” (o “*LifeTV Network*”), né risulta pervenuta, al riguardo, alcuna domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, da parte della società Italian Broadcasting S.r.l.s..

Risulta, invece, inoltrata in data 13 agosto 2019 la nota registrata con prot. n. 355394, con la quale la società Italian Broadcasting S.r.l.s., in persona del legale rappresentante Adriano Panzironi, ha comunicato la trasmissione in contemporanea dei programmi della società in questione sul satellite Eutelsat Hotbird 13, “...con il logo *Life 120 Channel* in virtù dell’*autorizzazione come fornitore di contenuti ottenuta*” (sulla piattaforma digitale terrestre).

La Direzione Infrastrutture e Servizi di Media, conseguentemente, con atto CONT. N. 1/20/DIS, ha contestato alla società Italian Broadcasting S.r.l.s., la violazione dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi adottato con la delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, in quanto ha effettuato la diffusione via satellite (canale 880 della piattaforma satellitare SKY - Satellite Eutelsat Hotbird 13) del servizio di media audiovisivo identificato con marchio denominato “*Life TV Network*”, senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato da questa Autorità.

2. Deduzioni della società

La società Italian Broadcasting S.r.l.s., non ha inviato memorie difensive in relazione alla contestazione CONT. N. 1/20/DIS, debitamente notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 2 aprile 2020 (prot. n. 0147002), all’indirizzo PEC “*italian.broadcasting@legalmail.it*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

In relazione alla ricostruzione degli elementi che hanno determinato l’avvio del procedimento istruttorio con la contestazione CONT. N. 1/20/DIS, si rappresentano le seguenti considerazioni:

- i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. *b*) e lett. *c*), del Tusmar, prevedono, tra l’altro, il possesso di differenti titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di emittente, ovvero di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- l’articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 10 della legge 31

luglio 1997, n. 249, sancisce l'obbligo di conseguire apposita autorizzazione ai fini della diffusione via satellite di programmi televisivi, ovvero di servizi di media audiovisivi, individuando, altresì, nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la competenza esclusiva per il rilascio di tale titolo abilitativo;

- la nota inoltrata dalla società Italian Broadcasting S.r.l.s. in data 13 agosto 2019 (prot. n. 355394), con la quale è stata comunicata la trasmissione in contemporanea dei programmi della società in questione sul satellite Eutelsat Hotbird 13, “...con il logo *Life 120 Channel* in virtù dell'autorizzazione come fornitore di contenuti ottenuta” (sulla piattaforma digitale terrestre), è relativa alla asserita trasmissione in *simulcast* sulla piattaforma satellitare del programma “*Life 120 Channel*” ed in quanto tale non può in alcun modo essere considerata quale istanza per il conseguimento di una autorizzazione per la diffusione di un autonomo e differente programma diversamente denominato (“*Life TV Network*”);

- la fattispecie in esame deve, pertanto, essere qualificata come violazione del citato articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni;

ACCERTATO che alla data del 17 e 18 marzo 2020 la società Italian Broadcasting S.r.l.s. ha diffuso il servizio di media audiovisivo su satellite (sul canale 880 della piattaforma satellitare SKY – Satellite Eutelsat Hotbird 13) identificato dal marchio “*Life TV Network*”, senza aver conseguito il prescritto titolo abilitativo;

RITENUTO, per tutto ciò, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 1/20/DIS per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione CONT. N. 1/20/DIS – come computato sulla base, in ultimo, dell'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), che ha prorogato al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza – per il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTI, pertanto, sussistenti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di sei volte il minimo edittale pari ad euro 61.974,00 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Italian Broadcasting S.r.l.s., deve ritenersi grave nella considerazione che la stessa ha diffuso via satellite il servizio di media audiovisivo "Life TV Network", sul canale 880 della piattaforma SKY (Satellite Eutelsat Hotbird 13), in assenza della prescritta autorizzazione. Tale condotta - oltre ad integrare la fattispecie di esercizio di attività in assenza di titolo di abilitazione - non ha consentito all'Autorità di effettuare le dovute verifiche preventive sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ad un operatore in sede di valutazione della relativa domanda di autorizzazione, nonché risulta idonea a generare incertezza e confusione in merito alla corretta identificazione del soggetto su cui grava la responsabilità editoriale per i contenuti trasmessi, ostacolando pertanto la stessa azione di monitoraggio e di controllo del settore radiotelevisivo da parte dell'Autorità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, né ha ritenuto di presentare memorie al riguardo, né ha ritenuto di chiedere audizione, né ha ritenuto di dimostrare l'eventuale possesso di analoga autorizzazione rilasciata da altra Autorità a tal fine legittimata.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto esercente un servizio di media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società Italian Broadcasting S.r.l.s. risulta costituita in data 12 aprile 2019 e iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma in data 16 aprile 2019 con codice fiscale n. 15239661000: allo stato (fonte: Infocamere) la stessa risulta inattiva e, pertanto, la situazione economica della società non è valutabile.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italian Broadcasting S.r.l.s., con sede legale in Roma, via dei Santi Apostoli n. 20, in qualità di esercente il servizio di media audiovisivo “*Life TV Network*” diffuso via satellite sul canale 880 della piattaforma SKY (Satellite Eutelsat Hotbird 13), di pagare la sanzione amministrativa di euro 61.974,00 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro di euro 61.974,00 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/00), alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, utilizzando il bollettino di c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 454/20/CONS*”, oppure, mediante bonifico bancario, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IBAN n. IT 540 01000 03245 348 010 2379 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere trasmessa, mediante invio per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, la quietanza dell'avvenuto versamento o di copia autenticata, con espressa indicazione della "*Delibera n. 454/20/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone